



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 278 del 10/03/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 gennaio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL100CELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRASCA ROBERTO FINO AL 27/01/2023 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NASSER EL DIN KARIM FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 22/12/2022 (Gara: REAL100CELLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 18/12/2022 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, relativamente al reclamo presentato dalla società Real100Celle, visto il Comunicato Ufficiale n.183 del 22.12.2022 del Giudice Sportivo, valutando altresì gli atti del fascicolo, ritiene di respingere lo stesso poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale difatti, riconosce la sussistenza della "volontaria aggressività" di cui al noto art. 35, c.1, del C.G.S. rubricato con il titolo: "Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara" laddove sanziona le condotte violente ossia: "costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione intenzionale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara".

Così come dal referto arbitrale prodotto, alla luce del fatto che il comportamento assunto dal calciatore Nasser El Din Karim, della squadra del Real100celle, nei confronti del direttore di gara,

oltre ad essere gravemente minaccioso e aggressivo si concretizzava nel gesto antisportivo del violento schiaffo sul viso di quest'ultimo, provocando forti dolori alla guancia ed orecchio destro e forti vertigini.

Inoltre l'art. 35 del C.G.S. descrive chiaramente "ogni atto intenzionale", ebbene il comportamento tenuto dal calciatore Nasser è radicato nel segno di protesta poiché il suo comportamento antisportivo e offensivo solo a fine gara quando avvicinava l'arbitro prima calpestando un piede e successivamente alla notifica nei suoi confronti del provvedimento disciplinare lo colpiva volontariamente con uno schiaffo che comporterà un trauma violento da pressione all'orecchio destro.

Tuttavia, si riscontra la possibilità di una lieve riduzione della squalifica a carico del calciatore Nasser El Din Karim, e dell'inibizione del massaggiatore Frasca Roberto, per ricondurre le stesse alle sanzioni solitamente inflitte per casi simili.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riqualificando la sanzione a carico del dirigente Frasca Roberto nell'inibizione fino al 20/01/2023 e riducendo la squalifica a carico del calciatore Nasser El Din Karim al 30/06/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 febbraio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

36) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FUTBOL MONTESACRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARANCO ANDREA FINO AL 30/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.66 LND DEL 19/01/2023
(Gara: GRANATA – FUTBOL MONTESACRO del 15/01/2023 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 233 del 3/02/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Futbol Montesacro ha avanzato gravame avverso la squalifica sino al 30.4.2023 a carico del calciatore Andrea Maranco, sostenendo che lo stesso non avesse tirato il pallone che aveva colpito fortuitamente e leggermente l'arbitro né che avesse pronunciato alcuna frase offensiva.

Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo essere stato espulso, proferiva un'espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro e, al termine della gara, rientrava indebitamente su terreno di gioco e calciava il pallone verso il direttore di gara da una distanza di 5-6 metri, colpendolo e provocandogli momentaneo lieve dolore, per poi proferire ulteriori espressioni gravemente irrispettose.

La condotta del calciatore, quindi, risulta provata ai sensi dell'art. 61 C.G.S. ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità, tenuto conto delle molteplici infrazioni compiute e del vincolo di continuazione tre le stesse.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale.

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 febbraio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO MATTEO FINO AL 31/10/2023 E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 104/A DELLA F.I.G.C. DEL 17/12/2004, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 LND DEL 19/01/2023
(Gara: ATLETICO SAN LORENZO – ETRURIANS del 15/01/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico San Lorenzo ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.10.2023 a carico del calciatore Matteo Federico e delle conseguenti sanzioni amministrative, sostenendo che il tesserato non avesse compiuto alcun atto violento nei confronti dell'arbitro, trattandosi al più di un comportamento gravemente irrispettoso e comunque involontario. Veniva ascoltata a mezzo del proprio difensore la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze, concludendo per l'accoglimento del reclamo e per una sostanziale rivisitazione della squalifica. Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, a seguito di una decisione del direttore di gara, a gioco fermo, giungeva alle spalle dell'arbitro e lo "colpiva volontariamente con una violenta gomitata al costato laterale destro, provocando(mi) un forte dolore sulla zona colpita". Successivamente ingiuriava ripetutamente l'arbitro e proferiva al suo indirizzo gravi minacce, sia prima di uscire dal campo che dopo averlo fatto, aggrappandosi alla rete di recinzione tentando di scavalcarla. A seguito della partita, il direttore di gara si recava presso il Pronto Soccorso del Policlinico Casilino dove gli venivano diagnosticate lesioni per "trauma contusivo emicostato destro". A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. stabilisce che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel caso di specie nessuna intrinseca contraddittorietà emerge dagli atti, assolutamente chiari e univoci ai fini della ricostruzione degli eventi. È evidente, quindi, che il comportamento del sig. Federico vada inquadrato quale condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara di cui all'art. 35 C.G.S., come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure. Deve, tuttavia essere applicata la sanzione edittale di cui al comma 4 del predetto articolo, avendo l'azione del calciatore provocato lesione personale attestata da referto medico di struttura sanitaria pubblica, con conseguente squalifica minima di due anni. Dovendo quindi utilizzare, quindi, il potere concesso dall'art. 78 C.G.S che consente l'aggravamento delle sanzioni irrogate e tenuto conto sia del vincolo di continuazione che delle scuse recapitate all'arbitro, la Corte revisiona la decisione del Giudice Sportivo comminando la sanzione sino al 15 gennaio 2025, confermando altresì le accessorie sanzioni amministrative irrogate.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di riformare la sanzione impugnata, applicando al calciatore Federico Matteo la squalifica fino al 15 gennaio 2025, confermando altresì l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 104/A della F.I.G.C..

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

40) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE AMICIS ALESSIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 C5 DEL 25/01/2023

(Gara: FUTSAL ACADEMY – PRESTIGESPORT VALCANNETO del 21/01/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 31 gennaio 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. FUTSAL ACADEMY ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. N.183 DEL 25/01/2023, con il quale è stata disposta la squalifica del calciatore Alessio DE AMICIS per tre gare “[..] *per frasi offensive agli arbitri e con il petto spingeva uno di essi, continuando a pronunciare espressioni offensive [..]*”.

Rilevato che in data 26/01/2023 la A.S.D. FUTSAL ACADEMY trasmetteva tempestivamente presso la segreteria di Questa Corte il preannuncio di reclamo a mezzo posta elettronica certificata, senza avanzare alcuna richiesta di trasmissione di copie di documenti su cui risultava fondata la pronuncia.

Considerato che, tuttavia, Il successivo reclamo della A.S.D. FUTSAL ACADEMY risultava tardivo in quanto depositato in data 31 gennaio 2023, ovvero a 6 (sei) giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale datato 25.01.2023, contenente la decisione impugnata, con ciò incorrendo la A.S.D. FUTSAL ACADEMY nella violazione dell'art. 76 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, applicabile nella fattispecie in discorso, attesa la mancata richiesta del reclamante di trasmissione di copie di documenti su cui risultava fondata la pronuncia (in tal caso, ai sensi dell' art. 76 c.5 CGS il termine di cinque giorni per il deposito del reclamo decorre dalla data in cui il reclamante riceve i documenti) e nella relativa decadenza ivi prevista.

A tenore dell'art. 76 c.3 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, infatti: “[..] 3. *Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare. [..]*”.

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. HERMES GIULIANO DI ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSARI ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023
(Gara: HERMES GIULIANO DI ROMA – P.C.SAN GIORGIO 2008 del 29/01/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Hermes Giuliano ha avanzato gravame avverso la squalifica a tre giornate di gara a carico del calciatore Alessandro Massari, sostenendo che lo stesso non avesse pronunciato frasi offensive o minacciose all'arbitro.

Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo la fine della gara, inveiva contro l'arbitro e lo minacciava ripetutamente, introducendosi anche dello spogliatoio del direttore di gara che poteva uscire dal terreno di gioco solo scortato dalle forze dell'ordine.

Detta deplorabile condotta risulta quindi provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità.

A riguardo, si ricorda che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

46) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023 (Gara: REAL GAVIGNANO PONZANO – CITTAREALE A.S.D. del 14/01/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 17/02/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato gravame avverso la decisione di ripetizione della gara che era stata assunta a seguito del ricorso in primo grado della società Cittareale A.S.D. dal Giudice Sportivo che, sentito il direttore di gara, aveva rilevato come il calciatore Mattia De Filippi dovesse essere ammonito e non espulso qualificando pertanto l'espulsione come errore tecnico. L'appellante rilevava come nel referto di gara non vi fosse cenno ad alcun errore tecnico e che l'espulsione doveva essere considerata come una valutazione disciplinare da parte dell'arbitro. Dette censure venivano reiterate in sede di audizione dalla reclamante che concludeva chiedendo la conferma del risultato ottenuto sul campo.

Preliminarmente occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l'errore tecnico da parte dell'arbitro e, quindi, disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale "fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", su cui le censure risultano inammissibili.

Le valutazioni e interpretazioni assunte dall'arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità.

Solo quando, in seguito a una valutazione dell'azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico.

La giurisprudenza afferma poi univocamente che l'errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l'arbitro deve assumere contezza dell'errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori.

Atteso quanto sopra, questa Corte non ritiene che nel caso di specie i fatti portati all'attenzione della giustizia sportiva – in relazione al discrimine tra valutazione tecnica ed errore tecnico e a quello dell'immediato riconoscimento dell'errore – possano portare alla concretizzazione della fattispecie di errore tecnico, dovendosi quindi ripristinare il risultato conseguito sul campo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo, Real Gavignano Ponzano – Cittareale A.S.D. 4 – 1.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANGUILLARA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRIVELLINI ALESSANDRO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023 (Gara: ANGUILLARA CALCIO – PASSOSCURO del 29/01/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 17/02/2023

Con reclamo inoltrato tempestivamente e ritualmente la società Anguillara Calcio ha impugnato la sanzione di squalifica per 10 gare effettive comminata al calciatore Trivelli Alessandro per aver lanciato un insulto razzista nei confronti di un calciatore di colore.

Nel contempo la società ha richiesto la revisione “in peius” della squalifica di due gare effettive comminata al calciatore Ndao Papa Cheikh.

A sostegno fa rilevare come il comportamento del calciatore Trivelli sia stato provocato dal comportamento violento del calciatore Ndao che a gioco fermo aveva colpito con una gomitata al volto il calciatore Arditi, capitano della squadra, che doveva essere immediatamente sostituito. Lamenta l’ingongruità della sanzione comminata allo stesso calciatore Ndao espulso dal campo, di sole due giornate di gara, in quanto il suo gesto violento e non giustificato aveva causato gravissime lesioni fisiche alla vittima che era stato portato in Pronto Soccorso con l’ambulanza 118 e trovato affetto da plurime fratture al volto con interessamento della zona periorbitaria, del naso e della mascella, con prima prognosi di 30 giorni salvo complicazioni.

La Corte, letti gli atti di gara, ha rilevato come la sanzione di squalifica del calciatore Trivelli sia stata comminata in adesione a quanto riportato nel referto di gara poiché effettivamente il calciatore Ndao era stato apostrofato con un insulto razzista a seguito del comportamento violento che questi aveva tenuto in campo nei confronti del calciatore Arditi, compagno di squadra del Trivelli.

È ovvio che, qualsiasi fosse stato il comportamento del calciatore Ndao, non può che essere censurato qualsiasi insulto in reazione; ancor più riprovevole è l’insulto a contenuto razzista.

Ciò non di meno non può sottacersi che si è materializzata nella specie una provocazione gravissima da parte del calciatore vittima dell’insulto razzista che deve essere considerata in termini di applicazione della sanzione a carico del responsabile.

Ritiene quindi la Corte che, facendo uso del calcolo delle attenuanti che il codice di Giustizia Sportiva riserva agli Organi Giudicanti, la sanzione possa essere ridimensionata nei limiti di cui al dispositivo.

Diverso discorso deve essere fatto per la seconda istanza presentata dalla reclamante, e cioè della richiesta di aggravamento della sanzione inflitta al calciatore Ndao.

Non vi è dubbio che il Giudice Sportivo non ha avuto a disposizione tutti gli elementi atti a decidere la giusta sanzione nei confronti del calciatore, in quanto dal referto arbitrale emerge, è vero, la descrizione del comportamento violento del calciatore ma non si fa minimo cenno alle conseguenze immediate del gesto.

L’Arbitro, infatti, non ha scritto dell’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale, né ha riferito sulle ferite riportate dall’Arditi che, stando a quanto scritto nel referto di Pronto Soccorso non potevano che essere immediatamente visibili.

Infatti dalla lettura del primo referto si evince che sin dall’esame obiettivo il medico in servizio al P.O. di Bracciano ha rilevato la presenza di molteplici fratture al maxillo facciale tanto da richiedere il trasferimento ad una struttura specializzata, nel caso l’Ospedale Sant’Adrea di Roma dove veniva confermato il grave stato dell’infortunato ed accertate numerose fratture sia al volto che al naso che alla mandibola.

Dal punto di vista regolamentare è da escludere che la società reclamante possa invocare

l'aggravamento della squalifica di un tesserato di altra società difettando totalmente di legittimazione attiva.

Le società federali possono infatti impugnare i provvedimenti a carico dei propri tesserati ma non quelli di tesserati di altre squadre, né godono del potere di iniziativa per la revisione di sanzioni incongrue a carico di tesserati di altre società.

Non si pone, ulteriormente, in questo caso nemmeno il ricorso alle indagini ed all'eventuale deferimento da parte della Procura Federale in quanto una nuova istruttoria ed istanza punitiva del calciatore cozzerebbe irrimediabilmente con il principio del "ne bis in idem" essendo stato il calciatore già giudicato per il comportamento antiregolamentare rilevato dal direttore di gara e riportato nel referto.

Resta però il potere di impugnazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti incongrui da parte del Presidente Federale.

Non vi è chi non veda come in questo caso vi siano ampi presupposti per la revisione della sanzione che, effettivamente, appare enormemente incongrua per difetto rispetto agli addebiti.

La Corte non può quindi che rimettere al prudente apprezzamento del Presidente Federale quanto emerso dai documenti del procedimento disciplinare affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l'impugnazione del provvedimento di squalifica per due gare a carico del calciatore Ndao Papa Cheikh adottato in prime cure dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Trivellini Alessandro a 7 gare, confermando la rimanente decisione impugnata.

Di trasmettere altresì gli atti al Presidente della F.I.G.C., per le valutazioni di competenza relativamente a quanto in motivazione.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 febbraio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

53) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TUSCIA UNITED, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE STEFANI FABIO FINO AL 21/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.44 LND DEL 9/02/2023
(Gara: TUSCIA UNITED – F.C. SASSACI dell'8/02/2023 – Campionato Terza Categoria Viterbo)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

La Società A.S.D. Tuscia United impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la squalifica, sino al 21 aprile 2023 al proprio allenatore Fabio Stefani, il quale, entrava sul terreno di gioco protestando avverso una decisione del direttore di gara e spintonava quest'ultimo al petto per poi essere allontanato dai propri calciatori; rientrato in campo, reiterava, nuovamente le proteste e minacciava l'arbitro per poi togliere la bandierina del calcio d'angolo, dalla sua sede, scaraventandola fuori dal terreno di gioco. Al termine della gara rinnovava insulti e minacce.

A sostegno della propria tesi difensiva la Società riconosceva unicamente che l'allenatore aveva offeso (non minacciato) il direttore di gara a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili, ma negava, decisamente che lo avesse spintonato, né che avesse rimosso la bandierina dal calcio d'angolo per scaraventarla fuori; pertanto, alla luce di ciò, chiedeva, ex art. 13 comma 1 lett. a c.g.s. (circostanze attenuanti), la riduzione della squalifica irrogata al proprio allenatore.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società reclamante, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo.

Infatti, dagli atti ufficiali emerge che al 46° del secondo tempo, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra ospitata, l'allenatore della Tuscia United (Fabio Stefani) entrava sul terreno di gioco insultando e minacciando l'arbitro, per poi spintonarlo al petto; allontanato grazie all'ausilio dei "propri" calciatori, rientrava sul terreno di gioco, dopo l'esecuzione del calcio di rigore, reiterando offese e minacce all'arbitro per, poi, togliere la bandierina del calcio d'angolo dalla sede di pertinenza e scagliarla lontano. Infine il Sig. Stefani proferiva, nuovamente, insulti e minacce al direttore di gara anche al termine della stessa.

Di fronte ad un referto arbitrale così dettagliato e puntuale, non appare credibile la dinamica dei fatti prospettata dalla Società ricorrente nel proprio reclamo; conseguentemente si ritiene congrua l'entità della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure all'allenatore Fabio Stefani.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

44) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CASILINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CHICCA EMILIANO FINO AL 30/06/2026 E DEL CALCIATORE POCHESCI MARCO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.230 LND DEL 2/02/2023

(Gara: VIS CASILINA – LUCKY JUNIOR del 29/01/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

Con reclamo inoltrato tempestivamente e ritualmente la società Vis Casilina ha impugnato le squalifiche dei calciatori Chicca Emiliano sino al 30-6-2026 e Pochesci Marco per due giornate di gara. Assume la reclamante che l'Arbitro sarebbe incorso in un doppio errore di persona confondendo, nella concitazione del momento, il calciatore Pochesci, che in realtà non era stato espulso, con il calciatore Chicca che, espulso, non si era reso protagonista dell'episodio di aggressione fisica al direttore di gara, mentre l'autore di questo ultimo fatto era da ricercarsi nel calciatore Romozzi Alessio espulso insieme al Chicca ma la cui espulsione non era stata riportata nel referto. La società, che aveva richiesto di essere sentita, faceva partecipare all'audizione oltre al rappresentante della società anche i tre calciatori coinvolti negli accadimenti. In quella sede il calciatore Romozzi confermava ampiamente quanto rappresentato dalla reclamante, assumendosi la paternità del colpo inferto al direttore di gara, precisando però che si trattava di una manata, affermando altresì che era stato lui ad essere espulso dal campo e non il calciatore Pochesci che non era stato espulso; addebitava questo errore al fatto che lui indossasse la maglia n. 18 ed il Pochesci la maglia n. 16 il che poteva aver confuso l'Arbitro peraltro attorniato da molti calciatori che protestavano per il rigore che aveva consentito agli ospiti di pareggiare l'incontro proprio nei minuti finali. I tre calciatori rilasciavano quindi copia del loro documento d'identità e consentivano ad essere ritratti fotograficamente. Veniva quindi convocato il direttore di gara che, dopo aver osservato le fotografie dei calciatori coinvolti, confrontandole con un video degli incidenti di cui era in possesso, riconosceva senza tema di errore e con assoluta certezza nel calciatore Romozzi l'autore del colpo al volto ricevuto appena dopo il termine della gara, riconoscendolo altresì come uno dei due calciatori espulsi, insieme al Chicca e confermando l'estraneità del Pochesci a tutta la vicenda. Ciò premesso deve quindi dichiararsi preliminarmente inammissibile il ricorso in relazione alle due gare di squalifica comminate al calciatore Pochesci, in quanto inferiore al minimo reclamabile e, del resto, qualsiasi decisione sul punto non avrebbe alcun effetto procedere alla revisione della squalifica ormai scontata. Va invece comminata la squalifica, inizialmente comminata al Chicca, la cui sanzione va revocata, al calciatore Romozzi, con una modesta riduzione per adeguarla ai parametri usualmente adottati dalla Corte nel caso di violenza consumata al direttore di gara, con conseguenze lievi accertate con certificazione medica di strutture ospedaliere. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la squalifica a carico del calciatore Chicca Emiliano, ed applicando la squalifica a carico del calciatore Romozzi Alessio fino al 16/02/2026.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alle rimanenti decisioni impuginate, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
 F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
 F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 10 marzo 2023

IL SEGRETARIO
 Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
 Melchiorre Zarelli